

Dato che Lei, alle ore 13.45 ha deciso di rinviare la udienza al 27 corrente ore 12, specificando:

- per la continuazione/conclusione della esposizione odierna (dove l'avv. Bonotto ha occupato tutto il tempo e quindi al mio legale non è rimasto il tempo per profferire verbo)
- per la decisione.

Dato che la maggior parte del tempo l'avv. Bonotto lo ha impiegato per attacchi personali verso il sottoscritto e per esporre una falsa rappresentazione della realtà, facilmente smentibile con documenti, devo necessariamente essere io a controbattere nella prossima udienza, leggendo quanto segue ed allegando la documentazione pertinente (dato che la controparte non ha esitato a presentare molta documentazione inedita).

Occorre premettere

- che la quasi totalità del tempo in udienza l'avv. Bonotto lo ha impiegato per attacchi personali verso il sottoscritto e per esporre una falsa rappresentazione della realtà;
- che tale strategia dilatoria è iniziata con la mancata presentazione delle note conclusive scritte!
- che il secondo tempo promesso, per replicare alle false accuse, non è mai stato concesso in quanto l'avv. Bonotto scientemente non ha dato tregua, nonostante gli inviti del giudice a stringere, sino alla fine dell'orario di udienza;
- che molti dei documenti presentati dall'avv. Bonotto erano inediti e molte circostanze da lui riferite non erano a conoscenza della odierna difesa
- che il precedente legale, che ne era invece a conoscenza, si è ritirato a causa delle illecite, gravissime pressioni esercitate su di lui dall'avv. Bonotto (All 1,2,3);
- che parte di tali pressioni dietro le quinte, che il sottoscritto ritiene estorsioni, sono documentate sino dal 2000 (All 4)

Tutto ciò premesso, deve necessariamente essere Sandro Dallavalle a controbattere nella prossima udienza, leggendo quanto segue ed allegando la documentazione pertinente;

1) in primo luogo va smentita la affermazione dell'avv. Bonotto di "cadere dal pero" avendo saputo solo da poco della esistenza del sito e della rappresentazione dei fatti da me proposta, dato che invece ne è al corrente da qualche anno ed, in ogni caso, la mia opinione sui fatti era già inserita nella dichiarazione UNEP, da me obbligatoriamente presentata i primi di agosto 2010; è impensabile che non abbia letto tale dichiarazione, dovendo decidere per conto del suo cliente su quale ulteriore bene procedere; (ma vi è una prova diretta di quanto affermo: molti mesi dopo, nel corso di una udienza in cui non ero assistito da alcun legale, poco prima di affidare all'avv. Pietro Guidotto la mia difesa, su ordine dell'avv Bonotto la got Loschi mi ha restituito una cartellina che era contenuta nel fascicolo e che, fra altri documenti, conteneva anche la dichiarazione UNEP, in quanto non gradita dall'avv. Bonotto stesso (All. 5); tale documentazione che era stata depositata a suo tempo in cancelleria (che ha anche timbrato alcuni documenti) DEVE tornare nel fascicolo e quindi la ripresento (essa contiene anche una querela verso Andreon Francesco, sulla quale è stampigliato il timbro del tribunale ed annotato il numero di fascicolo giudiziario (2930/10) che non risulta tuttavia dai registri della Procura;

tale querela datata 26/09/2010 era stata presentata ai carabinieri il 27/09/2010, come risulta dalla relativa ricevuta (l'ennesimo dirottamento/sparizione di atti giudiziari, quindi!). Sarà mia premura presentare una nuova denuncia per sapere per quali motivi tale querela non risulta registrata presso la competente procura, nonostante riporti il numero progressivo di questa!

debbo ribadire quanto già affermato in udienza, circa la attendibilità dell'avv. Bonotto: nel deporre sotto giuramento in un processo penale a mio carico (e già questa è una abnorme violazione del codice deontologico forense), oltre a varie accuse al sottoscritto la cui falsità è documentata, ha attribuito la responsabilità dello indebito ritiro dei reperti rinvenuti dopo 5 anni, senza più i sigilli, all'unica impiegata dello studio Nordio nel frattempo deceduta a seguito di un tragico incidente stradale, e che quindi non poteva difendere il suo onore (studio Nordio, fratello del noto PM/politico veneziano, presso il quale operava, nei primi anni 90, l'avv. Giovanni Bonotto, che seguiva per conto di tale studio la pratica Andreon) ;

a parte il fatto in se, che non necessita di alcun commento, l'onore della sfortunata signorina lo difendo io riferendo che il CTU nella sua seconda relazione ha riferito che le indagini sulla sparizione dei reperti avevano individuato immediatamente il Bonotto in quanto, da un registro del Tribunale, era annotato che i reperti erano stati ritirati dallo "Studio Bonotto"; (nessun riferimento quindi allo studio Nordio!!!)

ma, riferendosi al sottoscritto, ha riferito di temere per la sua incolumità fisica: a tal proposito ho già in tempi non sospetti pubblicato sul sito che non ho alcun risentimento verso di lui, anzi, che lo considero come il mio miglior avvocato; un esempio? è stato lui a depositare al Tribunale di Palmanova la fattura emessa da essedi nel 1989 (All 6), prima ancora dello inizio della contrapposizione con la Braido, che dimostra, insieme al certificato emesso dall'ufficio imposte, che la questione della assenza di legittimazione attiva di essedi sas, ancora oggi falsamente riaffermata dall'avv. Bonotto, è un autentico stratagemma inventato dall'avv. Furlan; la differenza è che questo ultimo, una volta emersa la verità, cioè che il suo gioco era stato scoperto, ha deciso di concordare con la sua controparte la dilazione del pagamento del dovuto e quindi A PAGARE, riconoscendo evidentemente il debito al di là di ogni dubbio;

un altro esempio? quanto riferito al successivo punto 8!

aggiungo che il timore per la sua incolumità fisica, esternato dall'avv. Bonotto, non può in alcun modo fare riferimento a Sandro Dallavalle, dato che ha sopportato "senza battere ciglio" la intrusione personale del Bonotto in casa sua in occasione del pignoramento del 17 luglio 2010, nel quale di fatto ha guidato il lavoro dell'ufficiale giudiziario (conferendogli, come è ovvio, una straordinaria tensione per l'evidente sopruso), come ben riferito nella dichiarazione UNEP, ma invece il timore per la incolumità avrebbe ragione di sussistere con riferimento ad Andreon/Braido, non solo per 20 anni di profumate parcelle, ma anche per aver prodotto, nella udienza del 20/03/2007, la lettera inviata nel 1989 dal sottoscritto a Braido Vanna, che sin dallo inizio aveva chiesto ed ottenuto non venisse inserita nel fascicolo, per evitare l'imbarazzo derivante dai numerosi particolari di natura assai riservata che emergono e che essa stessa aveva confidato a Sandro Dallavalle (non essendo possibile che ne potesse essere altrimenti a conoscenza);

il sottoscritto, comportandosi da gentiluomo, per un riguardo alla signora, aveva rispettato questa sua volontà; il contrario invece fa', a 24 anni di distanza, il solito Bonotto!

2) l'altra falsa affermazione a cui ho potuto replicare è che avrei venduto la

casa a mia moglie e mio figlio, per "fare la vittima"; la realtà è invece che la casa in precedenza era posseduto pro quota da me, da mia moglie e mio figlio, e tutti e tre abbiamo dovuto svenderla urgentemente in quanto l'avv. Bonotto aveva iscritto ipoteca, aveva ottenuto il congelamento dei c/ correnti bancari, aveva venduto all'asta TUTTI i computers e quindi TUTTI GLI STRUMENTI DI LAVORO; oltre a tutto questo, anche in relazione alla pubblicità negativa, ed alle altre pressioni esercitate sul mio cliente (che rappresentava il 95% del giro di affari), tale mio cliente, dopo 30 anni di collaborazione fedele e ricca di contenuti ha interrotto il rapporto (sul punto presenterò ulteriori querele, dato che cono a conoscenza di una concussione che ha costretto la ditta ad assumere una così pesante decisione);

oltre al danno per la perdita della casa (il prezzo di svendita di 175.000 euro è stato appena sufficiente per coprire tutte le esposizioni accumulate progressivamente in 24 anni di controversia, ma esplose in maniera esponenziale con le esecuzioni sopra citate;

l'ulteriore danno materiale derivante dalla perdita del lavoro, ha decorrenza 01/01/2011 e perdura a tutto oggi: si tratta di un corrispettivo di 6.000 euro mensili;

i danni biologici e morali per i tre membri della famiglia sono ancora più elevati rispetto a quelli materiali;

a tale proposito, uno dei motivi per i quali l'avv. Bonotto ha abusivamente ottenuto la restituzione della dichiarazione UNEP, è che questo descrive il ruolo da lui svolto nel pignoramento mobiliare presso ESSEDI SAS: ha perseguito non solo il pignoramento di TUTTI i beni strumentali, ma anche della vecchia scrivania ereditata dal padre, di nessun valore venale, ed addirittura, di uno zerbino e di un attaccapanni di lamiera del valore di pochi euro;

3) per quanto riguarda le affermazioni verbali dell'avv. Bonotto sul merito:

a) la assenza di legittimazione attiva della essedi sas, invocata con le medesime argomentazioni presso il Tribunale di Palmanova, è stata da questa rigettata; sentenza passata in giudicato in quanto nemmeno appellata; la sentenza di Udine ha confermato quella di Palmanova, respingendo nuovamente la richiesta di annullare il pignoramento sospeso a favore essedi.(All.)

4) non era possibile alcuna confusione fra la posizione di Sandro Dallavalle e la essedi sas in quanto:

- la partita iva era diversa, come ben evidenziato dalla fattura emessa da essedi e registrata da Andreon prima che iniziassero le contestazioni;(All.)

- l'indirizzo era diverso (Sandro via del Solstizio, 2, Essedi C.so Mazzini, 10) (All.)

- la attività di lavoro autonomo di Sandro era cessata da tempo, la posizione era rimasta aperta in attesa di recuperare alcuni crediti; (All.)

5) la Cassazione ha sancito la assenza di legittimazione della Andreon s.r.l., accogliendo la istanza di Andreon che era imperniata proprio su di essa; nessun nuovo fatto è intervenuto successivamente e pertanto il giudice di primo grado non può interferire su tale punto (proprio ai sensi del secondo comma art. 393; tanto caro all'avv. Bonotto nel primo comma);

6) la supposta prescrizione della causa è stata dichiarata "ULTRA PETITUM" da codesto giudicante e, a parte le varie cause di interruzione (verbali di udienza, mandati a nuovi avvocati, tentativo di conciliazione presso la Curia Mercatorum, la data di inizio causa è 25 ottobre 1990, notificata il giorno successivo, la data della sentenza di primo grado è 17 luglio 2000 (quindi i 10 anni non erano

nemmeno trascorsi);il giudice non può cambiare il calendario, tanto meno "ultra petitum"; nel caso si volesse invocare la data di deposito della sentenza,essa ha data 25/10/2000 , fra le due date (emissione e deposito), c'è il periodo feriale, che eviterebbe il superamento del termine anche se esso fosse sfiorato di 45 gg;

apprendo con piacere che l'avv. Bonotto fa' proprio l'argomento della prescrizione, che risulta essere una delle principali motivazioni in base alle quali codesto giudicante ha deciso, ultra petitum, la provvisoria esecuzione che ha provocato i danni sopra citati!

7) rimane il fatto che la sentenza di primo grado ha superato i tre gradi di giudizio, non essendo minimamente modificata dal secondo e dal terzo; non esiste un quarto grado di giudizio, per di più "ultra petitum";il ricorso al primo grado anzi che al secondo rappresenta uno stravolgimento colossale dell'ordinamento.....

8) cha la sentenza di primo grado non sia stata minimamente coinvolta nel respingimento della istanza di appello di Andreon per vizio nel mandato, è lo stesso Andreon/Bonotto/Bottega ad affermarlo, con le seguenti, inequivocabili parole:

"

Nel corso del 2004, per un (ritenuto) vizio formale del mandato,rilevato d'ufficio dalla Corte di Appello solo in sede di sentenza, il procedimento in grado di appello veniva dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva e veniva nuovamente notificata dalla Essedi Studio e Associati sas unitamente al precetto".(All.)

9) E' appunto da quella situazione così magistralmente illustrata dall'avv. Bonotto che è seguito il pignoramento a carico della quota di Andreon Francesco nella Echo s.r.l., successivamente sospeso grazie ad una manipolazione documentale ordita da Andreon/Bonotto/Bottega e puntualmente descritta nei dettagli nella sentenza di Palmanova! (All.)

Ne consegue che tale sentenza, NON TOCCATA DA ALCUNO, come sopra precisato, è passata in giudicato non appena trascorsi i termini concessi da Cassazione per riassumere l'appello! Non per nulla sia la sentenza di Palmanova che quella di Udine hanno confermato la congruenza del pignoramento sospeso, a valere su di essa.

Sandro Dallavalle

Osservazione sui documenti più importanti:

l'atto_bonotto_240905.pdf è un concentrato di prove a favore essedi, presentato dallo studio Bonotto/Bottega:

- a pag 3 tenta di imbrogliare le carte sostenendo che il lavoro autonomo di Sandro Dallavalle fosse svolto in C.so Mazzini, 10 ed invece la essedi sas svolgesse la sua attività in via del Solstizio, 2. Invece è esattamente il contrario, come risulta anche dalle visure camerali;

- a pag. 5 riporta la attestazione sopra riportata "nel corso del 2004.....", ma poi ripete il medesimo concetto a pag. 9 e, per di più aggiunge il commento, rifendosi alla sentenza di primo grado (e non quindi, a quella di appello, che pure era già intervenuta): "Non essendo tuttavia ancora passata in giudicato..."; ne deriva che, se a settembre 2005 non era passata in giudicato, ciò è avvenuto subito dopo scaduti i termini per la riassunzione concessi da Cassazione;

La fattura essedi sas n. 4 del 03/10/1989 è certamente anteriore alla disputa ed è stata debitamente registrata dalla Andreon, tanto che contiene anche gli estremi della registrazione e la nota sigla di Braido vanna, la moglie di Andreon Francesco; la esatta partita iva (della essedi sas) è posta in bella evidenza appena sopra la SCRITTA ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI; la relativa iva non è mai stata pagata, pur essendo stata fruita in detrazione dagli Andreon

SUCCESSIVO:

N.B. la manipolazione documentale orchestrata da Andreon/Bonotto/Bottega è dimostrata dalla comparazione fra l'atto sopra citato (atto_bonotto_240905.pdf) e la sentenza di palmanova, ove il primo rappresenta falsamente l'accordo fra avvocati Furlan e Santarcangelo mentre la seconda ricostruisce correttamente i fatti: grazie a tale manipolazione la conteroparte ha accreditato un supposto "fumus persecuzionis" ed ottenuto la conseguente sospensione del pignoramento dalla got Federica Zambon

Conclusione:

Dato che il presente processo è di merito, sia pure illegittimo in quanto contravviene alle disposizioni della sentenza di Cassazione, sia riguardo alla assenza di legittimazione della Andreon s.r.l., sia per i motivi di merito in quanto la sentenza di primo grado è passata in giudicato il giorno successivo al termine per la riassunzione in appello (a parte che l'art 310 si riferisce alle sentenze di merito non riformate), si chiede il rimborso dell'iva sulla fattura essedi sas n. 4 del 1989 (fruita in detrazione da Andreon) maggiorata degli interessi e della svalutazione monetaria ad oggi.

Inoltre il decreto ingiuntivo è stato deciso in assenza dei requisiti previsti dalla legge e la provvisoria esecuzione è stata decisa su motivazioni insussistenti, come è provato documentalmente.

Il coordinamento fra i magistrati Libero Mazza e Deli Luca ha consentito di coordinarsi anche alla giudice Sabrina Cicero: il suo provvedimento ha offerto alla controparte la licenza di iscrivere ipoteca sulla casa di abitazione di Sandro Dallavalle prima ancora di escutere essedi sas (nonostante l'obbligo di preventiva escussione fosse riconosciuto nello stesso atto di richiesta di decreto ingiuntivo).

L'uso che gli Andreon/Bonotto/Bottega hanno fatto di tali illegittimi provvedimenti è il perno delle minacce/estorsioni a carico di Sandro Dallavalle che, avendo resistito, ha dovuto sopportare gli immensi danni sopra citati.